

APPROFONDIMENTO CIVILE

Bancarotta semplice (art. 217 l. fall. - oggi artt. 323 ss. CCII) - Bancarotta fraudolenta (art. 216 l. fall. - oggi artt. 322 ss. CCII)

Data pubblicazione: 22/12/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta

La **differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta** costituisce uno dei temi centrali del **diritto penale fallimentare** e dei **reati concorsuali**, incidendo direttamente sulla qualificazione giuridica della condotta dell'imprenditore e sulla misura della pena applicabile. La disciplina, storicamente contenuta negli artt. 216 e 217 della legge fallimentare, trova oggi continuità nel **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)**, come costantemente ribadito dalla **giurisprudenza della Corte di Cassazione**.

Bancarotta fraudolenta: definizione, condotte e dolo

La **bancarotta fraudolenta** rappresenta la forma più grave di illecito concorsuale ed è caratterizzata dalla presenza di **condotte dolose**, finalizzate a **pregiudicare consapevolmente la garanzia patrimoniale dei creditori**.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale

Rientrano in tale categoria:

- la **distrazione** o l'**occultamento di beni** dell'impresa;
- la **dissipazione del patrimonio sociale**;
- l'**esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti**.

Bancarotta fraudolenta documentale

Sul piano contabile, integra il reato:

- la **sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili**;
- la tenuta delle scritture in modo tale da **rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari**.

Elemento soggettivo nella bancarotta fraudolenta

Secondo la Corte di Cassazione, è **sufficiente il dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà della condotta illecita. Non è richiesto un **vantaggio personale dell'amministratore**, essendo sufficiente la consapevole accettazione del danno arrecato ai creditori, orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Bancarotta semplice: mala gestio e colpa dell'imprenditore

La **bancarotta semplice** si colloca su un piano di minore gravità ed è riconducibile a una **gestione imprudente o negligente dell'impresa**, priva di intenti fraudolenti.

Condotte tipiche della bancarotta semplice

Sono tipiche della fattispecie:

- le **spese personali eccessive** rispetto alle condizioni economiche dell'impresa;
- le **operazioni di grave rischio**;
- il **ricorso abusivo al credito**;
- l'**irregolare tenuta delle scritture contabili**, quando non sia finalizzata all'inganno dei creditori.

Elemento soggettivo nella bancarotta semplice

Il reato è prevalentemente fondato sulla **colpa** (negligenza, imprudenza, imperizia), sebbene in alcune ipotesi possa emergere un **dolo attenuato**, comunque insufficiente a integrare la fraudolenza.

Differenza tra bancarotta semplice e fraudolenta secondo la Cassazione

Il **criterio distintivo fondamentale**, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, risiede **nell'elemento soggettivo e nella finalità della condotta**:

- la **consapevole sottrazione o alterazione della realtà patrimoniale** integra la **bancarotta fraudolenta**;
- la **mala gestio non intenzionalmente decettiva**, anche se grave, configura la **bancarotta semplice**.

Questa distinzione assume rilievo decisivo nei procedimenti penali per reati fallimentari, in particolare con riferimento alla **responsabilità penale degli amministratori, anche di fatto**, e dei soggetti apicali dell'impresa in crisi.

1. Art. 216 I. fall. (disciplina previgente)

L'art. 216 r.d. 267/1942 disciplinava la **bancarotta fraudolenta**, distinguendo:

a) Bancarotta fraudolenta patrimoniale

- distrazione
- occultamento
- dissimulazione
- distruzione
- dissipazione di beni
- esposizione o riconoscimento di passività inesistenti

b) Bancarotta fraudolenta documentale

- sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili
- tenuta irregolare tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari

c) Pena

- reclusione da **3 a 10 anni**
- aggravanti e pene accessorie ex artt. 216-219 I. fall.

2. Trasposizione nel CCII: artt. 322 ss.

Con l'entrata in vigore del CCII, la disciplina penale è stata **riordinata**, senza depenalizzazione del nucleo essenziale delle fattispecie.

Art. 322 CCII - Bancarotta fraudolenta

Riproduce sostanzialmente l'art. 216 I. fall., articolando la fattispecie in:

- **bancarotta fraudolenta patrimoniale**
- **bancarotta fraudolenta documentale**

con **identità strutturale** degli elementi oggettivi e soggettivi (dolo generico).

Artt. 323-325 CCII

- **Art. 323:** bancarotta impropria
- **Art. 324:** fatti di bancarotta semplice
- **Art. 325:** circostanze aggravanti

La pena per la bancarotta fraudolenta resta la **reclusione da 3 a 10 anni**.

3. Continuità normativa e successione di leggi penali

La giurisprudenza di legittimità qualifica il passaggio **art. 216 I. fall. → art. 322 CCII** come:

successione di leggi penali nel tempo in continuità normativa

Conseguenze:

- **nessuna abolitio criminis**

- applicazione dell'art. 2, comma 4, c.p. solo se e nella misura in cui singole disposizioni risultino più favorevoli

- piena rilevanza dei precedenti giurisprudenziali formatisi sull'art. 216 l. fall.

4. Rilevanza pratica (processuale e sostanziale)

- I **fatti commessi prima del 15 luglio 2022** restano valutati alla luce dell'art. 216 l. fall., ma con possibilità di richiamo all'art. 322 CCII

- I **fatti successivi** sono sussunti direttamente nella disciplina del CCII

- Le nozioni di **distrazione, dolo, offensività e nesso con l'insolvenza** restano interpretate secondo il consolidato orientamento formatosi sotto la legge fallimentare

1. Art. 217 l. fall. (abrogato)

L'**art. 217 r.d. 267/1942** disciplinava la **bancarotta semplice**, configurabile in presenza di **condotte colpose o comunque prive di dolo fraudolento**, tra cui:

- spese personali o per la famiglia eccessive;
- operazioni imprudenti o di pura sorte;
- aggravamento del dissesto per ritardata dichiarazione di fallimento;
- irregolare tenuta delle scritture contabili (senza intento fraudolento).

Elemento soggettivo: colpa (non dolo). **Natura:** reato meno grave rispetto alla bancarotta fraudolenta (art. 216 l. fall.).

2. Trasposizione nel CCII

Con l'entrata in vigore del **d.lgs. 14/2019 (CCII)**, l'art. 217 l. fall. è stato **abrogato** e la materia è ora disciplinata dagli: **artt. 323-325 CCII**

a) Art. 323 CCII - Bancarotta semplice

Riproduce, con adattamenti sistematici, le ipotesi già previste dall'art. 217 l. fall., mantenendo:

- la **centralità della colpa**;
- la distinzione netta dalla bancarotta fraudolenta (artt. 322 ss. CCII);
- il riferimento all'**apertura della liquidazione giudiziale** (che sostituisce il fallimento).

b) Art. 324 CCII - Bancarotta semplice documentale

Riguarda:

- omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili;
- assenza di dolo fraudolento;
- valutazione della gravità in concreto.

c) Art. 325 CCII - Pene

Stabilisce il **trattamento sanzionatorio**, sostanzialmente in continuità con la legge fallimentare, ma armonizzato con il nuovo impianto del Codice.

3. Continuità normativa e interpretativa

La riforma **non ha creato un nuovo reato**, ma ha realizzato una:

- **continuità normativa** (art. 2 c.p.);
- **continuità interpretativa**, per cui la giurisprudenza formatasi sull'art. 217 l. fall. resta largamente applicabile agli artt. 323 ss. CCII.

In sede processuale, è quindi ancora corretto richiamare i precedenti sull'art. 217 l. fall., purché adattati al nuovo contesto della **liquidazione giudiziale**.

4. Sintesi comparativa

Legge fallimentare	CCII
Art. 217 l. fall.	Artt. 323-325 CCII
Fallimento	Liquidazione giudiziale
Bancarotta semplice	Bancarotta semplice
Colpa	Colpa
Giurisprudenza storica	Ancora rilevante

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno